

# Comune di Corleto Perticara

Provincia di Potenza

## IL REVISORE UNICO

Verbale n.2 del 21 febbraio 2025

**Oggetto: Parere sulla sezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni del personale 2025-2027” inserita all’interno del PIAO.**

L’anno 2025, il giorno 21 del mese di Febbraio, il Revisore dei Conti, dott.ssa Giuseppina Malzone nominata con Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 25/10/2023, a seguito della richiesta di parere pervenuta a mezzo email dal Servizio Finanziario dell’Ente in data 21/02/2025 con allegato estratto del PIAO 2025-2027- sezione 3.3, esprime il proprio parere in merito alla sezione 3.3 del PIAO 2025-2027 “programmazione triennale del fabbisogno di personale”

Visti:

- l’art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l’art. 91 del D.Lgs. n.267/2000 “*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*”;
- l’art. 6, D. Lgs. n.165/2001 e smi “*Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...*”;
- l’art. 1 della L. 296/2006 commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, che prevedono la necessità che la spesa del personale del corrente anno sia contenuta entro il limite del valore medio del triennio 2011-2013;
- art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- il decreto n.132 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 209 del 07.09.2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l’adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti;
- l’impostazione del PIAO che contiene la scheda anagrafica dell’Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;
- l’articolo 239, comma 1, lettera b.1) del d.Lgs. n. 267/2000 e smi.

Preso atto che:

- l’articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l’onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Visti altresì :

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”*;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

Dato atto:

- che il Comune di Corleto Perticara, alla data del 31/12/2024 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare le tabelle del Conto Annuale, e precisamente 17 dipendenti a TI e 1 dipendente a TD, il PIAO viene redatto in modalità semplificata;

Preso atto che l'Ente:

- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs n. 165/2001, con esito negativo;
- ha predisposto il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2025-2027 e di quello annuale 2025, in attuazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, pubblicate in G.U. n.173 del 27.07.2018;
- per il triennio 2025-2027 il piano prevede assunzioni a tempo indeterminato, nello specifico:

| ANNO | AREA/PROFILO PROFESSIONALE                                  | UNITÀ | CONTRATTO                     | MODALITÀ                                  | DECORRENZA PRESUNTA DI ASSUNZIONE | COSTO AL NETTO DELL'IRAP |
|------|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 2025 | Area dei Funzionari ed EQ – Funzionario Contabile           | 1     | Tempo indeterminato full-time | scorrimento graduatorie vigenti           | 01/09/2025                        | € 11.925,90              |
| 2025 | Area dei Funzionari ed EQ – Funzionario Tecnico             | 1     | Tempo indeterminato full time | 110 TUEL/ scorrimento graduatorie vigenti | 01/08/2025                        | € 13.393,16              |
| 2025 | Area degli Istruttori – Istruttori amministrativo-contabili | 1     | Tempo indeterminato full time | Scorrimento proprie graduatorie vigenti   | 01/07/2025                        | € 16.271,91              |
| 2025 | Area degli operatori                                        | 1     | Tempo indeterminato part-time | Aumento ore dipendenti correnti           | 01/04/2025                        | € 15.255,67              |
| 2025 | Area degli operatori                                        | 1     | Tempo indeterminato part-time | *                                         | 01/04/2025                        | € 11.735,13              |
| 2025 | Area degli Istruttori – Istruttori di vigilanza             | 1     | Tempo indeterminato part-time | Scorrimento proprie graduatorie vigenti   | 01/03/2025                        | € 14.144,00              |

**TOTALE € 82.725,77**

- la dotazione organica a seguito delle previsioni del Piano occupazionale 2025/2027 risulta la seguente:

| Settore                                           | unità | Costo annuo         |
|---------------------------------------------------|-------|---------------------|
| FUNZIONARI                                        | 5     | € 228.950,78        |
| ISTRUTTORI                                        | 6     | € 174.709,01        |
| OPERATORI ESPERTI                                 | 3     | € 66.670,63         |
| OPERATORI                                         | 6     | € 119.259,57        |
| <b>TOTALE COSTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO</b> |       | <b>€ 589.589,99</b> |

- e che si segnalano per il triennio cessazioni di personale;
- in esito alla riclassificazione del personale, che è entrata in vigore il primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del CCNL 2019/2021, sono state sostituite - nella declinazione della dotazione organica - alle categorie (A, B, C, D), le nuove quattro Aree (Operatori, Operatori esperti, Istruttori, Funzionari ed Elevata Qualificazione) e i nuovi profili professionali;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006, in tema di contenimento della spesa del personale;

Constatato che:

- le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art.33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

Rilevato che:

- il Comune di Corleto Perticara si colloca nella fascia demografica lett. c) (popolazione da 2000 a 2999 abitanti) della tabella 1 del citato D.M.;
- il valore soglia per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato per il Comune di CORLETO PERTICARA per il 2024 è pari al 24,69%, risultando inferiore al valore della soglia di virtuosità attribuito agli Enti rientranti nella fascia di popolazione tra 2000 e 2999 abitanti, il quale è pari al 27,60%, come da Tab. 1, lett. c) (cfr. sez.3.3- pag. 5 PIAO) collocando il Comune di Corleto Perticara tra i Comuni virtuosi per i quali la spesa del personale può essere incrementata, nel rispetto del limite di spesa rappresentato per l'Ente dalla soglia prevista per la fascia demografica di appartenenza nel limite del 27,60% (si veda calcolo riportato nella sezione 3.3 pag. 67 del PIAO);
- il Comune si colloca entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del D.M. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2025/2027 (come da conteggi indicati nella tabella allegata al PIAO);
- ricorre inoltre l'applicazione dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in *Tabella 2* del decreto attuativo, in quanto il valore estremamente positivo di virtuosità comporta fino al 2024 l'applicazione del meccanismo di crescita graduale degli spazi assunzionali previsto dall'art. 5, comma 1. Di conseguenza, l'Ente continua a fare riferimento alla spesa sostenuta nel 2018, maggiorata di una percentuale crescente fino al 2024; il dato conclusivo restituisce un valore che si determina sommando alla spesa di personale dell'anno 2022 un incremento sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1, per un totale di spesa massima consentita per rimanere nella fascia di virtuosità pari a Euro € 859.526,34.

Verificato che:

- la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal D.M. 17 marzo 2020;
- tale spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive;
- i maggiori spazi assunzionali, concessi in applicazione del D.M. 17 marzo 2020, sono utilizzati, conformemente alla norma dell'articolo 33, comma 2, su richiamato, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato;
- la spesa di personale per l'anno 2025, derivante dalla programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 *anche tenuto conto della esclusione dal vincolo per la maggiore spesa di personale realizzata a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dal d.m. 17/03/2020 (ex art. 7, comma 1, del medesimo decreto attuativo) e dal DL 152/2021 art. 31bis comma 1*;
- la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2025, derivante dalla programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione 2025-2027 e il rendiconto 2023 e i termini per l'invio alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche ex art. 13, legge n. 196/2009 dei relativi dati, nei 30 giorni dall'approvazione, D.L. n. 113/2016, art.9, comma 1 quinquies;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale.

Attesta che :

- l'Ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2025-2027, inserito nella sezione 3.3 del PIAO 2025-2027, rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020.

**PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPRESSO ESPRIME**

Ai sensi dell'art.19 c.8 L. n. 448/002 e dall'art. 4 c.2 del D.M. 17 marzo 2020, **parere FAVOREVOLE** alla sezione 3.3 del PIAO – Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Revisore Unico**  
**(D.ssa Giuseppina Malzone)**

